

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

TRA

La Regione Campania, rappresentata per delega del Presidente, On. Vincenzo De Luca, dall'Assessore alla Formazione Professionale e alle Pari Opportunità, D.ssa Chiara Marciani,

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

Università della Campania

E

le Parti Sociali

O le Parti Sociali rappresentate dagli Enti Bilaterali presenti e componenti l'Osservatorio per l'Apprendistato in Campania

"Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del Decreto Legislativo. n°81/2015 e del Decreto Interministeriale, del 12/10/2015, pubblicato sulla G.U. n°296 del 21/12/2015.

Visti:

- il D.Lgs. del 17/10/2005 n°226 "Definizione dei criteri generale e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n°53";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013 n.13 "Definizione dei criteri generale e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali informali e degli standard minimi di servizio e del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4 comma 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n°92";
- la legge, 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs act) recante Deleghe al Governo in materia di

ammortizzatori sociali e criteri generali dei percorsi di apprendistato, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro delle attività ispettive e della tutela e conciliazione delle esigenza di cura, di vita e di lavoro";

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

Considerato che:

- la legge, 10 dicembre 2014 n.183 (*Jobs act*) ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie di contratto finalizzate al conseguimento di un titolo di studio, già previste agli Artt. 3 e 5 del Testo Unico dell'apprendistato;
- il D.Lgs. n°81/2015, attuativo della legge, n°183/2014, prevede che, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quello di alta formazione e ricerca, integrano organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali, di cui al Repertorio nazionale art.8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n.13, nel Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- in attuazione dell'Art. 46, comma 1, D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
- è nell'interesse generale che l'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca si diffonda nella nostra Regione come leva per nuovi posti di lavoro qualificati;
- la Regione Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Università della Campania, (di seguito *Parti*), hanno esaminato e formulato osservazioni in ordine al documento riportato in allegato 1 al presente accordo, contenete la "Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del D.Lgs. n°81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015. Nel documento (allegato 1), la prima parte e dedicata alle disposizioni generale, la seconda dedicata alle disposizioni specifiche per ogni tipologia di contratto prevista dall'Art.45 D.Lgs. n°81/2015, con la definizione:
 - a) definizione del contratto;
 - b) dei requisiti dei destinatari;
 - c) della durata del contratto
 - d) degli standard formativi;
 - f) delle Istituzioni Formative che realizzano l'offerta formativa.

Le Parti danno atto che:

- è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, relativo alla "Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca" ai sensi del D.Lgs. n°81/2015 e del Decreto Interministeriale, 12 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n°296 del 21/12/2015. Le Parti si impegnano:

- a valorizzare lo strumento contrattuale dell'apprendistato, ponendosi l'obiettivo di raggiungere sul territorio regionale una sensibile crescita del numero dei contratti di apprendistato stipulati nelle diverse tipologie;
- a dare concreta attuazione alla struttura regolamentare, , eventualmente anche ,attraverso iniziative e progetti che favoriscono l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;
- a promuovere e potenziare la diffusione dell'apprendistato, quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti assunti in Campania con un contratto di apprendistato di terzo livello, ai sensi del D.M. 12/10/2015 e in particolare per quanto disposto dalla D.G.R. n°522 del 27/09/2016, "Approvazione Linee Guida in Materia di Formazione per il Lavoro" allegato 1- sezione 1, sulla base del D.Lgs.15 giugno 2015 n. 81, art. 45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 27 MARZO 2018

LE PARTI	FIRMATARI	SOTTOSCRIZIONE FIRMATARI
Regione Campania Assessorato alla Formazione	CHIARA MARCIANI	Crow
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania	LUISA FRANZESE	Counterry
- Università per gli studi della Campania	Filippo de Ross:	Filip h Homi
Enti Bilaterali Comp. Osservatorio		
E.B.A.C	P. V.P.	P. V.P.
EBITER	P. MAURO V.P. PANTANO	P. V.P.
E.B.T.C.	P. DINISTIONS V.P.	P. M. Mo V.P.
E.B.Te.T.	P. V.P.	P. V.P. 0
E.R.F.E.A.	P. Vict folian	P. Vich fram
COOP.FORM	P. CABRVECE FASANO V.P. Prendente	P. July our
FORMASICURO Campania	P. SANTAGATA V.	P. Lay of
O.B.R.	V.P. Me of X	P. Wrie lite

Parti Sociali		1, /
CONFINDUSTRIA C.O.	HARIO HARROCCHELL	Mour
CONFCOMMERCIO C.O.	ANNARTA COLASANTE	the site
CGIL	ELISA LAUDIFRO	Blog All
CISL	DORIANA BUONA	our March
UIL		0 / /
UGL	SAVIAGAIN V.	South of
CONFAPI	TUSTILO "	Three
CONFESERCENTI		1 1
CNA	TRANCES COLERAN	Gregier Eller
CLAAI	CAPONE ACHUR	le mother
CASARTIGIANI	FUNA FORETA S	Steller
CONFARTIGIANATO	ETTORE MOCElly	1000
COLDIRETTI	NICOLA DETESO	Virgle Victor
CIA		7,000
CONFAGRICOLTURA		
LEGA DELLE COOPERATIVE	GONDEHILLO CA	Kree 11
AGCI	CABRIEGE FASANO	Burletrono
CONFCOOPERATIVE		
UNCI		
CONFSERVIZI		
CUP Napoli Campania	RICCARAS 1220	77
CONFPROFESSIONI Napoli - Campania	MAZZĒCLA FRANCISCO	Janyana



Allegato 1

APPRENDISTATO

Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo n°81 del 15 giugno 2015 e del Decreto Interministeriale, del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n°296 del 21/12/2015.

Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:

- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, (di seguito denominato anche apprendistato di primo livello);
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il D.Lgs. 81/2015, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di Istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il presente accordo disciplina l'apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 del D.Lgs 81/2015), finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF)

L'art. 45 del D.Lgs 81/2015 prevede che l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali per lo svolgimento di:

- Attività di ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La Regione Campania, alla luce delle nuove disposizioni di legge, e nell'ambito della propria competenza, ha provveduto con proprio atto (*D.G.R.* $n^{\circ}522/2016$) alla definizione degli standard formativi del contratto di apprendistato di primo livello e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art.46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Il presente documento comprende 2 parti:

- **Parte 1**: disposizioni comuni alla tipologia di contratto di apprendistato oggetto del presente accordo (art. 45 D.Lgs. n°81/2015)
- **Parte 2**: disposizioni specifiche per ogni tipologia di contratto di apprendistato oggetto del presente accordo e nelle quali sono definite:
 - finalità del contratto;
 - requisiti dei destinatari;
 - durata del contratto;
 - standard formativi;
 - Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa.

Parte 1

Disposizioni comuni al contratto di alta formazione e di ricerca nonché per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

(Art. 45 – D.Lgs. 81/2015)

Art.1 - Status dell'apprendista

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rappresenta uno strumento ideale per la valorizzazione del capitale umano ed intellettuale, privilegia le attese delle imprese alla ricerca di competenze ad elevata specializzazione, può garantire, un rafforzamento delle conoscenze e delle professionalità dei giovani e una reale diminuzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani in uscita dai percorsi scolastici e formativi;

Con la stipula del contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e di lavoratore.

E' tenuto all'osservanza delle regole comportamentali nell'Istituzione formativa e nell'impresa e in particolare delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna.

Art.2 - Organizzazione didattica dei percorsi formativi

l'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013.

I periodi di formazione interna e formazione esterna all'azienda:

- si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'Istituzione formativa,
- si realizzano sulla base del Protocollo sottoscritto tra l'Istituzione formativa e il datore di lavoro e sulla base per Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) redatto dall'Istituzione formativa in accordo con il datore di lavoro;
- si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Art.3 - Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel Piano Formativo Individuale (di seguito PFI).

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva.
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali incaricati di favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa allo scopo di garantire, in collaborazione con il tutor formativo, l'integrazione tra formazione interna e formazione esterna all'azienda.

Art.4 - Stipula del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'Art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

L'apprendista, il datore di lavoro e l'Istituzione formativa sottoscrivono inoltre il Piano Formativo Individuale, redatto dall'Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in conformità al modello riportato in allegato 1 al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendimento e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del Protocollo e del Piano Formativo Individuale.

Art.5 - Funzioni del tutor aziendale

L'azienda nomina, al suo interno, il tutor aziendale.

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, affianca l'apprendista nella fase di inserimento nell'impresa, lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e fornisce all'Istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività di apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Art.6 - Retribuzione dell'Apprendista

Come previsto dall'articolo 45 comma 7, del D.Lgs. 81/2015:

- il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi (così come individuati dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 e degli accordi interconfederali.

Art.7 - Responsabilità e funzioni dell'Istituzione formativa: informazioni all'apprendista

L'Istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo sottoscritto con il datore di lavoro e del piano formativo individuale, che deve essere sottoscritto anche dall'apprendista;
- c) delle eventuale modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'Istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna dell'impresa.

Art.8 - Piano Formativo Individuale (PFI)

Il piano formativo individuale (di seguito PFI) dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall'Istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in all'allegato 1 al Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- b) i titoli, gli attestati, la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista, coerente con la qualificazione da conseguire;
- d) durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro, con particolare riguardo alla disciplina di legge riguardante i minori;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno ed il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'Istituzione formativa che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

All'Istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente compete la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

Art.9 - Funzioni del tutor formativo

Le Istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di promuovere il successo del percorso dell'apprendista, di favorire il percorso didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire la formazione interna e quella esterna.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite

dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 10 Monitoraggio

La Regione della Campania e la Ispettorato Territoriale del lavoro operano nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza e il corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

I percorsi oggetto del presente accordo sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del MIUR con il supporto di ISFOL INDIRE e ANVUR, nonché al monitoraggio regionale con il supporto dell'Osservatorio sull'Apprendistato della Campania che garantirà lo scambio di informazione sull'istituto dell'apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.

Art.5 - Istituzioni Formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università e dalle altre Istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Parte 2

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato per il DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art. 1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) corrispondente al Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 2 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione di livello secondario già iscritti ai percorsi ITS di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Art. 4 Formazione prevista

Gli standard formativi sono quelli definiti in attuazione degli artt. da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

La formazione esterna non deve essere superiore al 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.

La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Art. 5 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art.6 - Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di **Laurea triennale, Laurea magistrale e a Ciclo Unico** corrispondenti al Livello 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art.7 - Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni iscritti ad un corso di laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo unico (o corsi di laurea equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004).

Eventuali requisiti di crediti minimi e massimi per poter accedere alla tipologia contrattuale saranno previsti in maniera omogenea in accordo con le Università della Campania.

Il numero di crediti previsti dovrà essere, in ogni caso, coerente con gli obiettivi formativi del corso cui lo studente è iscritto.

Art. 8 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

Art. 9 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti.

La formazione esterna svolta presso l'istituzione universitaria non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative previste.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo.

Art.10 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per MASTER DI I E II LIVELLO

(Art. 45 D.Lgs. 81)

Art.11 - Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dei titoli di studio di Master di I livello o di Master di II livello corrispondenti, rispettivamente, al livello 7 e 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art.12 - Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni in possesso di:

- Laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di I Livello;
- Laurea magistrale e a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di II Livello.

Art.13 - Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Art. 14 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.

La formazione esterna svolta presso l'istituzione universitaria non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative previste.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo.

Art. 15 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per DOTTORATO DI RICERCA

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art.16 - Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Dottore di Ricerca corrispondente al Livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art.17 - Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni che siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) e ammessi, o già inseriti, ai corsi di dottorato di ricerca.

Art.18 - Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Il contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

Art. 19 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

La formazione esterna non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formativa e di ricerca previste. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo.

Art. 20 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per ATTIVITA' DI RICERCA

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art.21 - Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art.22 - Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni che siano in possesso di un titolo universitario o iscritti ad un corso di studi universitario.

Art.23 - Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

Art.24 - Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione interna, nelle sue diverse modalità operative, non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art.25 - Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle università e dalle altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Art.26 - Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato a formare le figure dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art.27 - Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di:

- Diploma di istruzione secondaria superiore, diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o di diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
- Laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004);
- Laurea magistrale e a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004).

L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia, relativamente ai singoli ordini professionali e alla contrattazione collettiva.

Art.28 - Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato.

Art.29 - Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nei PFI, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Art.30 - Istituzioni Formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle professioni formazione.